

## INTRODUZIONE ALLA SECONDA SESSIONE

di Michele Cozzio

1. Il rapporto *La corruzione in Italia nel triennio 2016-2019*, elaborato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)<sup>1</sup> sulla base dei provvedimenti emessi dalla magistratura, offre una rappresentazione particolarmente interessante del “*modus agendi* della corruzione” nella sfera pubblica, dei fattori che ne favoriscono la diffusione, dei possibili indici sintomatici.

I dati raccolti confermano che l’ambito dei contratti pubblici è quello più colpito: sul totale dei casi rilevati (152), oltre il 70 per cento (113) ha riguardato l’assegnazione di appalti pubblici (specialmente lavori, gestione dei rifiuti, forniture di farmaci e apparecchiature mediche), i rimanenti (39) fanno riferimento a procedure concorsuali, procedimenti amministrativi, concessioni edilizie, corruzione in atti giudiziari.

Dai casi analizzati emerge la ricorrenza di condotte illegittime già note agli osservatori: affidamenti diretti non consentiti, abusi delle procedure di somma urgenza, ribassi anomali, bandi con requisiti funzionali all’assegnazione pilotata, offerte plurime riconducibili ad un unico centro di interesse, inerzia prolungata nel bandire le gare al fine di prorogare ripetutamente i contratti scaduti, carenza di controlli nella fase di esecuzione.

Ad emergere, tuttavia, non sono solo episodi che confermano quanto già si conosceva. Più in generale, infatti, viene rilevata “un’evoluzione” dei meccanismi corruttivi, particolarmente capaci di incidere l’integrità delle procedure di gara, ambito tradizionalmente tra i più presidiati dall’azione del legislatore. Secondo l’Autorità “ciò lascia presupporre l’esistenza di una certa raffinatezza criminale nell’adeguarsi alle modalità di scelta del contraente imposte dalla legge per le commesse di mag-

---

<sup>1</sup> ANAC, *La corruzione in Italia (2016-2019). Numeri, luoghi e contropartite del malaffare*, 17 ottobre 2019, disponibile on line <http://www.anticorruzione.it>.

giore importo, evitando sistemi (quali l'assegnazione diretta) che in misura maggiore possono destare sospetti"<sup>2</sup>.

Un'altra tendenza tracciata nel rapporto dell'ANAC riguarda la "smaterializzazione" delle tangenti: si ricorre sempre meno alla contropartita economica<sup>3</sup> a fronte di altre modalità, quali l'assegnazione di posti di lavoro, consulenze, regalie e altre ricompense, dalle ristrutturazioni edilizie, ai lavori di falegnameria e giardinaggio, alle prestazioni sessuali. "Tutte contropartite di modesto controvalore", osserva l'Autorità, "indicative della facilità con cui viene talora svenduta la funzione pubblica ricoperta". Se si eccettuano i casi sempre più rari di *grand corruption*, trova conferma l'idea di una corruzione pulviscolare, sistemica, orientata al micro interesse personale o di gruppi ristretti, perciò forse ancora più sfuggente<sup>4</sup>.

2. Si è già detto<sup>5</sup> che, nell'ultimo ventennio, la corruzione nella sfera pubblica ha assunto una valenza diversa, più ampia rispetto a quella strettamente penalistica. Essa viene rappresentata col termine *maladministration*, comprensivo dell'insieme dei comportamenti dei funzionari devianti dalle regole di condotta fissate dal legislatore e dalle amministrazioni. Vi rientrano, ad esempio, l'assunzione di decisioni contrarie all'interesse pubblico per violazione dei doveri di imparzialità, buon andamento, funzionalità ed economicità. Nei casi di *maladministration*, quindi, l'attenzione del legislatore e dei controllori si sposta (anche) sulla capacità di gestione delle risorse pubbliche da parte delle amministra-

---

<sup>2</sup> Ibidem, 3.

<sup>3</sup> Sul punto, per altro, l'Autorità constata che il denaro continua a rappresentare il principale strumento dell'accordo illecito, anche per importi contenuti (da 2-3 mila euro a poche decine) e talvolta quale percentuale fissa sul valore degli appalti.

<sup>4</sup> Nel rapporto, per altro, viene rilevato che tali forme di corruzione pulviscolare "siano più facili da aggredire" rispetto a quelle presenti nei primi anni Novanta, non regolando più la vita pubblica ma essendo espressione di singoli gruppi di potere e realtà economiche. ANAC, *La corruzione in Italia (2016-2019). Numeri, luoghi e contropartite del malaffare*, cit., 7.

<sup>5</sup> Si vedano part. i contributi nella prima parte di questo volume.

zioni<sup>6</sup>, ricorrendo frequentemente all'utilizzo di indicatori e strumenti di misurazione.

La Commissione europea a partire dal 2012 ha sviluppato alcuni indicatori per monitorare il funzionamento del mercato dei contratti pubblici negli Stati membri (*Single Market Scoreboard - Public Procurement*)<sup>7</sup>. Come altri sistemi di misurazione, anche questo presenta limiti e semplificazioni che impongono di maneggiare con cautela i risultati, ma ha il pregio di offrire una visione diretta delle *performances* nazionali, in particolare delle capacità di effettuare acquisti ottenendo un buon rapporto qualità-prezzo nel rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento, buon andamento. Le misurazioni vengono effettuate applicando un *set* di indicatori ai dati riguardanti gli appalti di interesse europeo pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea<sup>8</sup>. I dati sono tratti dai formulari (uniformi in tutta l'Unione) delle procedure di aggiudicazione sopra soglia bandite negli Stati membri.


---

<sup>6</sup> In letteratura, non caso, si fa riferimento, all'emersione di una nozione di corruzione (nel senso di *maladministration*) che incide nel punto di continuità tra il principio di legalità e il diritto ad una buona amministrazione, si veda, tra i più recenti, D. Senzani, *Misure di prevenzione della corruzione, discrezionalità e prassi amministrativa*, in F. Cerioni, V. Sarccone (a cura di), *Legislazione anticorruzione e responsabilità nella pubblica amministrazione*, Milano Giuffrè, 2019, 41 e ss.; F. Di Lascio, *Anticorruzione e contratti pubblici: verso un nuovo modello di integrazione tra controlli amministrativi?*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 2019, 3, 805 - 834.

<sup>7</sup> Si fa riferimento al *Single Market Scoreboard*, area *Public Procurement*, disponibile al sito web [https://ec.europa.eu/internal\\_market/scoreboard/index\\_en.htm](https://ec.europa.eu/internal_market/scoreboard/index_en.htm).

<sup>8</sup> Gli indicatori utilizzati dalla Commissione riguardano: il numero degli offerenti nelle gare; il numero degli appalti negoziati senza previa pubblicazione del bando; la percentuale delle procedure pubblicate a livello europeo; la frequenza con la quale le amministrazioni aggiudicatrici acquistano in forma aggregata; la percentuale delle procedure aggiudicate utilizzando solo il prezzo più basso; la rapidità delle procedure (dal termine di presentazione delle offerte a quello dell'aggiudicazione); la percentuale degli appalti aggiudicati a piccole o medie imprese; la percentuale delle offerte presentate da piccole o medie imprese; la percentuale delle procedure che presentano suddivisioni in lotti; la percentuale delle procedure aggiudicate senza indicazione del valore economico; la percentuale delle procedure aggiudicate sulla base di informazioni non complete; la percentuale delle procedure aggiudicate senza che siano disponibili tutti i dati e le informazioni richieste alle stazioni appaltanti.

La figura sottostante riporta le *performances* degli Stati membri valutate sommando i risultati delle misurazioni di tutti gli indicatori della Commissione sugli appalti aggiudicati nel 2017 e nel 2018 (ultimo rilievo disponibile)<sup>9</sup>: il colore verde evidenzia Stati con prestazioni soddisfacenti, il giallo mediamente soddisfacenti, il rosso insoddisfacenti. L'Italia è tra gli Stati che mostrano risultati negativi, trend invariato dal 2012, anno di attivazione del *Single Market Scoreboard*.



EC, Single Market Scoreboard  
Public Procurement Area, 2017

EC, Single Market Scoreboard  
Public Procurement Area, 2018

Tra gli indicatori utilizzati v'è anche quello che riguarda la rapidità dei processi decisionali: le procedure lunghe, infatti, determinano maggiori costi e spesso inefficienze, nonché incertezze sia per i committenti che per gli operatori. Quest'indicatore misura la durata media del tempo che intercorre tra il termine per la ricezione delle offerte e l'aggiudicazione dell'appalto. L'Italia registra tempi medi tra i più lunghi rispetto agli Stati membri dell'UE (210 giorni nel 2015, 193 nel 2016, 186 nel 2017, 195 nel 2018), meglio solo della Grecia e della Slovacchia. Nella maggior parte degli Stati membri, i tempi medi sono al di sotto dei 100 giorni.

<sup>9</sup> Pubblicati dalla Commissione europea il 13 luglio 2019 e riferiti al mercato degli appalti pubblici del 2018.

I tempi dei processi decisionali sono oggetto anche dello studio realizzato nel 2018 dall’Agenzia Italiana per la Coesione Territoriale su un campione di oltre 56mila appalti di lavori (con esclusione delle forniture e dei servizi) per un valore economico di circa 120 miliardi di euro<sup>10</sup>. Tra i risultati rilevati più significativi segnalò quello che riguarda i cd. “tempi di attraversamento” tra le diverse fasi in cui si svolge un appalto. L’espressione può essere meglio compresa guardando la figura sottostante, nella quale viene rappresentata la sequenza logica e temporale delle principali fasi di un’opera pubblica. Le fasi effettive sono separate da spazi evidenziati con una linea tratteggiata, che rappresentano i tempi di attraversamento, in larga parte riconducibili alle attività amministrative propedeutiche all’inizio della fase successiva.



Orbene, i dati analizzati indicano che circa la metà del tempo complessivo che trascorre tra l’avvio del primo livello di progettazione di un’opera pubblica e l’affidamento della sua realizzazione è occupato da tempi di attraversamento, nei quali possono rientrare anche forme di inattività delle pubbliche amministrazioni ovvero attività volte all’acquisizione di pareri, etc.<sup>11</sup>

**3.** Vero è che qualunque modello di misurazione del funzionamento del mercato nazionale dei contratti pubblici ci consegnerebbe risultati tali da non giustificare entusiasmi né atteggiamenti fiduciosi. La situazione è “tutt’altro che soddisfacente”, come viene continuamente ripetuto nel

<sup>10</sup> Si veda Agenzia per la coesione territoriale, *Rapporto 2018 sui Tempi di attuazione e di spesa delle opere pubbliche*, 2018, disponibile on line con anche un’applicazione web che consente una visualizzazione dinamica e interattiva dei tempi delle opere nelle sue varie sezioni ([www.agenziacoesione.gov.it/it/Notizie\\_e\\_documenti/Focus/I\\_tempi\\_delle\\_opere\\_publiche/index.html](http://www.agenziacoesione.gov.it/it/Notizie_e_documenti/Focus/I_tempi_delle_opere_publiche/index.html)).

<sup>11</sup> I risultato dello studio dell’Agenzia sono ripresi e approfonditi nell’interessante lavoro di S. Battini, F. De Carolis, *L’amministrazione si difende*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 2019, 1, 293 e ss., i quali prestano l’attenzione sulle relazioni tra i ritardi e il rischio percepito dai funzionari di azioni di responsabilità da parte, ad esempio, della Corte dei conti.

corso dell'ultimo ventennio<sup>12</sup> da forze politiche, operatori, esperti e tecnici che lamentano l'inadeguatezza del quadro normativo, ritenuto oneroso, burocratico, non conforme a obiettivi di buon funzionamento, al punto da meritare l'appellativo di "mostro giuridico".

Di qui l'emersione, con cadenze cicliche, di spinte al cambiamento, alimentate da crescenti emozioni all'insegna del gettare via ad ogni costo il precedente sistema, le vecchie regole, in quanto causa del cattivo funzionamento. Quasi sempre, però, gli interventi si riducono a modifiche marginali su aspetti di dettaglio, senza incidere i meccanismi consolidati del funzionamento del sistema, lasciando irrisolte le criticità croniche del settore<sup>13</sup>.

Molti osservatori nel denunciare irrigidimenti, paralisi, ritardi e inefficienze del sistema amministrativo degli appalti, li imputano, in gran parte, alle regole e ai sistemi dei controlli anticorruzione.

Ci troviamo di fronte a una situazione insolita, nella quale, per un verso si riscontra una generale conforme opinione di denuncia della corruzione, fenomeno da condannare, perseguire e punire, corresponsabile di uno stato di degrado dell'amministrazione; sulla base di tale comune

---

<sup>12</sup> Si veda, ad esempio, G. Giovannini, *La disciplina degli appalti tra vecchio e nuovo*, in Aa. Vv., *La nuova disciplina dei contratti pubblici tra esigenze di semplificazione, rilancio dell'economia e contrasto alla corruzione*, atti del LXI Convegno di Studi di scienza dell'amministrazione a Varenna, 17-19 settembre 2015, Milano, Giuffrè, 21; M.S. Gianni, *L'attività amministrativa. Lezioni tenute durante l'anno accademico 1961-1962*, Roma, Jandi Sapi, 1962, 46 e ss., già sul finire degli anni '60 del secolo scorso, esprimeva un giudizio critico sull'efficacia delle procedure ad evidenza pubblica: "la pratica ha svuotato quasi completamente il valore operativo delle norme dei contratti ad evidenza pubblica, i quali si sono risolti in strumenti che fanno spendere alle amministrazioni molto di più che se essi non ci fossero, senza che si raggiungano i risultati ultimi di ridurre gli abusi".

<sup>13</sup> Ne abbiamo avuto dimostrazione anche in occasione delle modifiche al Codice dei contratti pubblici approvate nell'estate del 2019 tramite la l. 14 giugno 2019 n. 55 di conversione, con modificazioni, del d.l. 18 aprile 2019 n. 32, *Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici* (cd. "decreto sblocca cantieri"); sul tema si veda M. Cozzio, *La disciplina dei contratti pubblici nell'età del (diritto) transitorio*, in Aa.Vv., *Contrattualistica Pubblica: quale futuro? Studi in ricordo di Gianni Marco Di Paolo*, Roma, 2019, 163 e ss.; C. Contessa, *Codice dei contratti pubblici: è il caso di riscriverlo ora?*, in *Rivista Trimestrale degli appalti*, 2019, 1, 205 e ss.

orientamento si è costruito, derivandolo anche dal contesto internazionale, un portentoso armamentario giuridico<sup>14</sup>.

Per l'altro verso, invece, viene sostenuto che "l'attuale sistema di lotta alla corruzione - con la sua scelta di introdurre nuove regolazioni e nuovi oneri e privilegiare controlli e verifiche continue - concorre a rendere l'amministrazione irresponsabile, inefficiente e lontana da esigenze concrete del cittadino, irrigidendo le sue scelte che invece dovrebbero rimanere flessibili" e improntate a discrezionalità nei limiti in cui ciò sia consentito. In particolare, "il sistema di lotta alla corruzione, così come attualmente concepito, inverte la scala delle priorità e l'agenda delle amministrazioni mettendo sempre e in ogni caso in primo piano gli obblighi anticorruzione e i relativi adempimenti"<sup>15</sup>.

È difficile stabilire in modo generale e aprioristico se vi sia una quota di ritardi e inefficienze dell'azione amministrativa causati dal sistema dell'anticorruzione, e quali siano le ricadute effettive. Vero è che le soluzioni in tema di prevenzione e contrasto alla corruzione predisposte dalla legge 190/2012 sono numerose, articolate, non sempre di facile comprensione (anche perché nuove rispetto all'impostazione tradizionale del nostro sistema)<sup>16</sup>, per certo migliorabili sotto molti profili nella fase di applicazione<sup>17</sup>.

---

<sup>14</sup> Si vedano part. i contributi nella prima parte del volume.

<sup>15</sup> Sul tema si veda part. M. Delsignore, M. Ramajoli, *La prevenzione della corruzione e l'illusione di un'amministrazione senza macchia*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 2019, 1, 61 e ss., e ivi le numerose citazioni riportate.

<sup>16</sup> Sul tema si veda recentemente F. De Carolis, *Procedure e criteri di selezione delle offerte negli appalti di lavori pubblici: la prospettiva dell'analisi microeconomica*, in *Il diritto dell'economia*, 2019, 2, 305 e ss.; V. Brigante, *Contributo allo studio della corruzione nei contratti pubblici: precisazioni terminologiche e valutative, tra esigenze di uniformità nazionale e opportunità di declinazione locale*, in *Istituzioni del Federalismo*, 2019, 2, 485 e ss.; anche N. Parisi, F. Clementucci, *Assessment Of The Effectiveness Of Anti-Corruption Measures For The Public Sector And For Private Entities*, in *Italian Journal of Public Law*, 2019, 1, 281 e ss.; M. Cozzio, *Il mercato dei contratti pubblici*, in M.A. Cabiddu, M.C. Colombo (a cura di), *Il Codice dei contratti pubblici. Lo stato dell'arte a due anni dall'entrata in vigore delle nuove regole*, Milano, 2018, vol. I, 127 e ss.

<sup>17</sup> Si veda in questo volume part. il contributo di L. Segato. Sia consentito, inoltre, richiamare M. Cozzio, *La nuova strategia europea in materia di appalti pubblici*, in *Giornale di diritto amministrativo*, 2019, 1, 53-62, per la parte di osservazioni riguardanti il rischio di contraddizione tra gli orientamenti europei sulla professionalizzazione dei funzionari delle stazioni appaltanti e gli obblighi di rotazione del personale.

È anche vero, tuttavia, che se (ri)guardiamo i dati sopra menzionati sull'incidenza dei "tempi di attraversamento" nell'attuazione delle opere pubbliche, viene da pensare che molti dei ritardi non siano imputabili (almeno in via esclusiva) al sistema dell'anticorruzione, concorrendovi piuttosto comportamenti molte volte dettati da 'micro interessi partigiani', tanto più impattanti quanto maggiore è il numero degli enti e delle organizzazioni chiamate a pronunciarsi nelle varie fasi di realizzazione di interventi infrastrutturali, perché poste nella condizione di poter negoziare il rilascio del proprio parere / consenso<sup>18</sup>.

4. La complessità del tema va oltre lo spazio di queste riflessioni introduttive, che concludo con un richiamo alla trasparenza nell'ambito dei contratti pubblici, e alla sua rinnovata importanza anche (ma non solo) in funzione di prevenzione e contrasto alla corruzione.

Quando le amministrazioni acquistano sul mercato opere, lavori e servizi, la loro azione negoziale è incisa da regole che ne orientano la discrezionalità con l'obiettivo di garantire la qualità delle scelte e prevenire patologie. L'intensità e il grado di dettaglio di queste regole differiscono da Stato a Stato, in ragione di differenti tradizioni, sensibilità, propensioni; sono moltissimi, però, i sistemi che annoverano la trasparenza tra i propri principi ordinanti. Come viene ricordato *"presque partout dans le monde, la transparence dans sa fonction d'instrument de concurrence est utilisée par les donneurs d'ordres publics pour tirer des bénéfices aussi grands que possible de l'argent public"*<sup>19</sup>.

---

<sup>18</sup> Una situazione simile è rilevata nell'ambito delle attività per la progettazione e realizzazione del collegamento della metropolitana leggera di Cagliari, per una lunghezza di circa 2.5 km, comprendente opere, forniture e lavorazioni di carattere principale, accessorio e complementare. Il progetto (appalto integrato) è assistito da un patto di integrità (<http://monitorappalti.it/progetto/metropolitana-leggera-di-cagliari>). Nel documento pubblicato dall'ente di monitoraggio (luglio 2019) viene evidenziato un ritardo di oltre 700 giorni, in gran parte dovuto al prolungarsi dei "tempi di attraversamento" determinati dalle necessità espresse dai vari enti coinvolti.

<sup>19</sup> Così R. Caranta, *Transparence et concurrence*, in R. Noguellou, U. Stelkens (dir.), *Droit Comparé des Contrats Publics Comparative Law on Public Contracts*, Bruxelles, Bruylant, 2010, 154. Il volume costituisce una delle rappresentazioni più complete di comparazione globale del diritto dei contratti pubblici, prendendo in considerazione sistemi giuridici di tutti i cinque continenti. Sul punto che ci interessa, la conclusione condivisa è che *"pour assurer la concurrence, les pouvoir adjudicateurs sont obligés de lancer un avis de marché destiné à aviser les entreprises du lancement d'une procédure de passation d'un marché"* (p. 155).



La trasparenza assume rilevanza come fine, in quanto consente la conoscibilità dell'azione amministrativa, e come mezzo per il perseguimento delle regole del libero mercato e di contrasto agli accordi illeciti. Con questo significato, essa viene riconosciuta tra i principi cardine del sistema di contrattazione pubblica degli Stati membri e dell'Unione europea: *"one of the most important principles of the EU rules of public procurement", "serves as the ignition of public procurement regulation, has imprinted some significant effects in the regime, namely the effect of price competitiveness, the effect of flexibility and the effect of verification in the delivery of public services"*<sup>20</sup>.

Nella sistema italiano, la troviamo a presidio delle procedure di aggiudicazione, della partecipazione nelle varie fasi dei contratti, del contrasto ai fenomeni corruttivi, dell'esercizio imparziale dell'attività amministrativa.

Un ambito di applicazione della trasparenza particolarmente sfidante (e sperimentale) nel settore dei contratti pubblici è quello che possiamo ricondurre alla partecipazione civica. È una prospettiva inedita, potenzialmente interessante per il perseguimento non solo di obiettivi di contrasto dei fenomeni corruttivi ma anche di incentivazione al miglioramento dell'azione amministrativa.

Attraverso forme organizzate di controllo sociale, infatti, si potrebbe garantire che le pubbliche amministrazioni agiscono nella consapevolezza di essere sottoposte a una nuova e diffusa attività di vigilanza e siano in virtù di ciò incentivate a migliorare le proprie *performances*.

Al contempo, la possibilità per i cittadini di illuminare lo spazio e le modalità dell'azione amministrativa, può facilitare l'individuazione di conigli d'ombra in cui possano proliferare fenomeni corruttivi. Più precisamente, ogni singolo cittadino e operatore economico (*alias* la cittadinanza) diviene titolare di un potere di *controllo sociale* che, 'forte' degli obblighi di trasparenza contrattuale delle pubbliche amministrazioni, dovrebbe consentire di conoscere e valutare ogni comportamento delle amministrazioni svolgendo una funzione dissuasiva, se necessario di denuncia, rispetto a episodi di cattiva amministrazione e corruzione. Il controllo sociale, dunque, si esercita principalmente attraverso la cono-

---

<sup>20</sup> Sul tema si veda C. Bovis, *The principles of public procurement regulation*, in Id. (edited by), *EU Public Procurement Law*, Cheltenham, Edward Elgar, 2016, 35-46.

scenza delle informazioni rese pubbliche e/o il diritto di accesso alle informazioni che riguardano l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni.

Tra gli strumenti che rendono possibile questa idea di controllo diffuso da parte della cittadinanza vi sono i *patti di integrità*. Si tratta di strumenti pattizi tramite i quali vengono perseguiti obiettivi di: *i.* prevenzione e contrasto al fenomeno delle infiltrazioni della criminalità organizzata; *ii.* prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e nel comportamento degli operatori economici; *iii.* sensibilizzazione alla cultura della legalità mediante la condivisione di criteri di comportamento orientati all'integrità, alla responsabilità e alla trasparenza reciproca; *iv.* rafforzamento delle forme di *civic engagement* e, più in generale, della consapevolezza del ruolo della società civile destinataria di nuovi strumenti di rendicontazione, trasparenza e comunicazione.

Nella versione più evoluta sviluppata da Transparency International Italia, i patti di integrità applicati agli appalti pubblici vedono tra i firmatari la stazione appaltante, le imprese, e un soggetto terzo con funzioni di monitoraggio su tutte le fasi della contrattazione. Questa presenza monitorante dovrebbe indurre le parti a prestare maggiore attenzione nel rispetto delle regole e nel perseguimento dei risultati.

Vero è che le attività di divulgazione, coinvolgimento e partecipazione civica sui risultati del monitoraggio costituiscono la vera sfida (innanzitutto culturale) che si sta sperimentando con i patti di integrità. Rientrano in quest'ambito le previsioni dei patti per rendere accessibili e fruibili da parte della società civile le informazioni sulle fasi di avanzamento e realizzazione delle opere. Spetta all'organizzazione che svolge il monitoraggio informare e invitare i cittadini / la comunità di riferimento a prendere conoscenza dei risultati.

Le esperienze in atto (si veda [www.monitorappalti.it](http://www.monitorappalti.it)) dimostrano che la cultura del dialogo e della partecipazione non sono mai il risultato di facili automatismi: il solo fatto di mettere a disposizione dati e informazioni non porta necessariamente al dialogo e al coinvolgimento della comunità. I patti di integrità rendono possibili i presupposti per la partecipazione (accessibilità a dati e informazioni, dossier relativi alle varie fasi di monitoraggio, etc.) facendo sì che questa possa essere effettiva e

consapevole. La sfida è lanciata, lo strumento è pronto, ora tocca alle persone !

